

SENATO DELLA REPUBBLICA

6^a COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

VENERDÌ 20 NOVEMBRE 1953

(1^a Riunione in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente MAGRÌ

I N D I C E

Disegno di legge:

« Validità degli esami di abilitazione tecnica al termine del primo esperimento degli Istituti tecnici femminili » (103) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE, relatore	Pag. 1, 5, 6
CERMIGNANI	4
CONDORELLI	6
DI ROCCO, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	3, 4, 5, 6
LAMBERTI	2, 3
PASQUALI	4, 5, 6

La riunione ha inizio alle ore 9,30.

Sono presenti i senatori: Banfi, Caristia, Cermignani, Condorelli, Donini, Elia, Lamberti, Magrì, Negroni, Page, Pasquali, Roffi, Russo Luigi, Russo Salvatore e Tirabassi.

Interviene inoltre il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Di Rocco.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, presiedo io questa nostra riunione, perchè purtroppo il nostro Presidente, senatore Ciasca, ha dovuto

subire in questi giorni un delicato atto operatorio ad un occhio. La guarigione è sicura e, tra qualche tempo, egli sarà di nuovo qui al suo lavoro. Ritengo di interpretare il pensiero unanime dei colleghi formulando i migliori auguri per una completa e pronta guarigione del nostro Presidente. (Approvazioni).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Validità degli esami di abilitazione tecnica al termine del primo esperimento degli Istituti tecnici femminili » (103) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Validità degli esami di abilitazione tecnica al termine del primo esperimento degli Istituti tecnici femminili ».

Dichiaro aperta la discussione sull'articolo unico di cui do lettura:

Articolo unico.

Le alunne che, nell'anno scolastico 1952-1953, al termine del corso quinquennale dell'Istituto tecnico femminile in esperimento presso le Scuole di magistero professionale per la donna, superano gli esami di Stato per l'abilitazione professionale alle attività tecniche femminili, conseguono il relativo diploma di abilitazione.

Tale diploma, rilasciato dal Ministero della pubblica istruzione, ha pieno valore per l'ammissione alle stesse classi di concorso alle quali danno adito i diplomi di abilitazione delle Scuole di magistero professionale per la donna.

Al diploma predetto, sono, altresì, estesi, in quanto titolo di studio di Istituti medi di istruzione di secondo grado, gli stessi effetti riconosciuti dalle vigenti disposizioni ai titoli di abilitazione rilasciati dagli altri Istituti tecnici.

La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferisco brevemente sull'argomento.

La legge del 10 giugno 1931, n. 889, sulla istruzione tecnica, prevedeva, all'articolo 7, un corso di tre anni per la scuola professionale femminile, che aveva ed ha lo scopo di preparare le giovanette all'esercizio delle professioni proprie della donna e al buon governo della casa. Questa scuola triennale — equivalente press'a poco ad una scuola di avviamento al lavoro — impartisce l'insegnamento di italiano, storia e geografia, matematica, nozioni di contabilità, scienze naturali, merceologia, disegno, nozioni di storia dell'arte ed economia domestica, igiene, lavori domestici, lingua straniera e religione.

L'articolo 8 della legge predetta prevedeva poi una scuola di magistero professionale per la donna, in un corso biennale, con lo scopo di dare una preparazione tecnica e pratica per l'insegnamento dei lavori femminili o della economia domestica. Le discipline di questo magistero erano press'a poco quelle già dette con l'aggiunta della pedagogia e di alcune nozioni di agraria; alla fine del corso veniva rilasciato un diploma di maestra per le relative specializzazioni, le quali erano due: insegnamento dei lavori femminili ed insegnamento dell'economia domestica.

Si è visto, in pratica, che laddove esistevano insieme la scuola di avviamento professionale per la donna e la scuola di magistero, le ragazze che frequentavano il primo corso triennale, proseguivano poi quasi tutte per il biennio, allo scopo di ottenere l'abilitazione all'insegnamento. In sostanza, quindi, le due scuole venivano di fatto a formare una scuola sola, per cui la Direzione generale dell'ordine tecnico, come voi sapete, dopo gli studi preliminari molto ampi ed accurati per la riforma della scuola, ha creduto — ed io ritengo molto opportunamente — di cominciare degli esperi-

menti nelle nuove scuole professionali, esperimenti che sono ormai da qualche anno già in corso e che hanno dato dei risultati davvero lusinghieri. Si tratta di creare scuole professionali che non rispondano ad uno schema troppo rigido, ma che si adattino alle situazioni ambientali, preparando e fornendo dei buoni tecnici alle industrie del posto.

Anche per quanto concerne la preparazione professionale tecnica della donna, si è creduto di fare qualche esperimento, che è consistito nel fondere il triennio ed il biennio in un quinquennio, creando l'Istituto tecnico femminile, il quale ha nel suo tipo, diciamo così, fondamentale, gli stessi insegnamenti, che prima ricordavo, della scuola professionale femminile, con l'aggiunta della fisica, legislazione sociale, igiene e puericultura, economia domestica ed esercitazioni pratiche. Questo è, diciamo, lo schema tipico fondamentale dell'Istituto tecnico femminile, il quale tende a dare le due abilitazioni già date dalla scuola di Magistero per la donna, e cioè quella per l'insegnamento dei lavori femminili e dell'economia domestica.

Però, l'impostazione di questo Istituto tecnico femminile prevede delle specializzazioni, del tipo di quelle che ho già ricordato parlando delle scuole professionali, cioè, agli insegnamenti fondamentali, possono aggiungersi, secondo la natura e l'ambiente dei luoghi in cui la scuola sorge, degli insegnamenti speciali con relative esercitazioni pratiche, che possono dar luogo a diverse specializzazioni.

Un certo numero di tali Istituti funziona già, con buon successo, da alcuni anni laddove esistevano la scuola professionale e la scuola di magistero. Alla fine del quinquennio sono stati fatti anche degli esami ed ora è opportuno che essi ricevano la loro sanzione legale, quella cioè che veniva data agli esami che si facevano al termine della scuola di magistero: l'abilitazione per l'insegnamento dell'economia domestica o per l'insegnamento dei lavori femminili.

A questo scopo, il ministro Segni ha presentato il disegno di legge, di cui adesso stiamo occupandoci, che io sottopongo alla vostra approvazione.

LAMBERTI. Il nostro Presidente ha detto che questo corso attualmente quinquennale

corrisponde sostanzialmente alla somma dei due vecchi corsi, quello triennale di tipo avviamento e quello biennale. Desidererei sapere se è esatta questa impostazione.

DI ROCCO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. La scuola professionale femminile non è dello stesso grado della scuola di avviamento, anzi viene immediatamente dopo questa. Quindi è di categoria immediatamente superiore, partecipando più del carattere dell'Istituto tecnico che non di quello dell'Istituto di avviamento.

LAMBERTI. L'immaginavo. Quindi in realtà questo nuovo tipo di istituto si differenzia dall'antico non solo perchè ha alcune discipline in più, ma anche perchè, in realtà, dura tre anni in più, in quanto una volta c'era il triennio, che si portava fino al livello delle scuole di avviamento, e c'era anche un biennio corrispondente alla scuola tecnica degli altri tipi; oggi invece c'è il triennio più un quinquennio, dopo le elementari.

Con l'ordinamento del 1931, invece, le cose andavano in questi termini: conseguita la licenza elementare, ci si iscriveva ad una scuola triennale di avviamento femminile, e, al termine di questo triennio, si accedeva ad un biennio di scuola tecnica, che si chiamava Magistero professionale per la donna.

DI ROCCO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non era così. Per arrivare al diploma di Magistero professionale per la donna bisognava fare questo *iter*: dopo le elementari, occorreva frequentare la scuola di avviamento professionale a tipo industriale femminile, da questa scuola si passava a quella professionale femminile, che aveva il carattere delle attuali scuole tecniche ed era l'unico corso triennale. Dopo questa scuola professionale femminile, la legge consentiva di passare al Magistero professionale per la donna, anzi il titolo normale di ammissione per passare a questo tipo di scuola, era la licenza della scuola professionale femminile.

Oggi, cosa si vuol fare? Lo scopo della scuola professionale femminile doveva essere originariamente quello di preparare la donna alle professioni femminili, ovvero ad un mestiere

adatto alla donna, come ad esempio, il buon governo della casa; invece, per la struttura rigida del programma ed anche per la genericità degli insegnamenti, tale genere di scuola non rispondeva come scuola professionale, e di fatto accadeva che questa scuola serviva alle ragazze che la frequentavano solo per poter accedere al Magistero. Infatti tutte, o per lo meno un buon novanta per cento delle allieve, si iscrivevano, alla fine del corso, direttamente al Magistero professionale per la donna.

A ciò si aggiungeva un'altra considerazione, alla quale ha accennato il nostro Presidente. Il Magistero professionale per la donna rilasciava un diploma che serviva solo per l'insegnamento dell'economia domestica e per l'insegnamento dei lavori femminili in quelle stesse scuole dalle quali le ragazze provenivano, cioè, o nelle scuole di avviamento, o nelle scuole professionali in un primo tempo, ed oggi anche nelle scuole medie, le quali fanno luogo, nei programmi di insegnamento, anche all'economia domestica.

Avveniva inoltre, ed avviene ancor oggi, che, nonostante sia stato esteso notevolmente l'insegnamento dell'economia domestica, tuttavia molte di queste ragazze diplomate rimangono disoccupate, anche perchè quella licenza non consente di fare altro.

Per quanto riguarda la professionalità, cioè la preparazione della donna ad un mestiere che ad essa si addica — come, ad esempio, quello di sarta, di maestra di abbigliamento, di ricamatrice o di stiratrice ecc. — provvederà l'Istituto professionale, il quale, come voi sapete, è ancora allo stato di concezione dal punto di vista giuridico ed in istato di esperimento nel campo maschile.

D'altra parte, la richiesta della donna, diciamo così, non si verifica solo nel campo dell'insegnamento, ma anche per molte altre attività sociali in cui la donna può fare molto bene.

Allora si è detto: questo ibridismo di scuole, una a carattere culturale teorico più elevato e l'altra a carattere eminentemente pratico e generico, perchè non farlo divenire un tutto armonico, meglio organizzato, con insegnamenti di carattere culturale più elevato, cioè un Istituto tecnico, il quale, come quello che

già esiste in via di esperimento per le sezioni maschili, potrà dare una preparazione necessaria a coloro che vogliono esercitare una professione di ordine tecnico in generale? Si è fatto quindi un esperimento, fondendo — ciò che già avveniva di fatto — la scuola professionale e la scuola di Magistero, in un unico Istituto tecnico che rilasci un diploma, il quale servirà, oltre che all'insegnamento della economia domestica e dei lavori femminili nelle scuole dove a questo insegnamento è fatto luogo, anche a dare la possibilità alle giovani, che lo hanno conseguito, di poter svolgere la propria attività in altri campi della società.

L'esperimento — che sembra riuscito felicemente — si è compiuto laddove esistevano nella stessa sede ambedue le scuole, e posso annunciare fin d'ora alla Commissione che è già pronto il provvedimento legislativo (sul quale è d'accordo anche il Tesoro, e che verrà tra breve in Parlamento), il quale sanzionerà con legge i brillanti risultati di questo esperimento, che — sia detto per inciso — fu discusso dalle presidi e dalle direttrici delle stesse scuole interessate in un convegno tenutosi a Firenze.

Con il disegno di legge sottoposto al vostro esame, onorevoli colleghi, si tratta di sanzionare legislativamente il titolo conseguito dalle alunne di questi istituti in base ad un esame di carattere squisitamente tecnico. Il disegno di legge era stato presentato già nella passata legislatura, ma per le vicende a tutti note non è stato possibile approvarlo. Viene oggi al vostro esame dopo aver già ricevuto l'approvazione della VI Commissione dell'altro ramo del Parlamento, ed io non posso fare altro che raccomandarlo al vostro consenso.

CERMIGNANI. Avrei voluto fare una domanda per un chiarimento, ma ed essa ha già risposto, senza che la formulassi, l'onorevole Sottosegretario. La mia domanda si riferiva esattamente alla sorte di questi Istituti. Io mi domandavo se, dopo cinque anni di esperimenti e dopo i risultati brillanti conseguiti, era logico che si restasse ancora in fase sperimentale e che, in assurdo, tra cinque anni, per esempio, una Commissione qualsiasi potesse rifiutarsi di accordare il giusto riconoscimento ad un'abilitazione conseguita in base

ad esami che non avessero ricevuto il loro crisma di regolarità.

Ringrazio pertanto l'onorevole Sottosegretario delle informazioni che ha voluto fornirci e dell'assicurazione che è già pronto il provvedimento legislativo che darà senz'altro il suo riconoscimento legale a questi istituti, rimasti fino ad oggi in fase di esperimento.

PASQUALI. Io desidererei conoscere quale è il provvedimento legislativo-base, con il quale sono stati istituiti questi corsi in via di esperimento.

DI ROCCO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Un provvedimento legislativo vero e proprio non c'è; l'esperimento è stato autorizzato dal Ministero ed è stato effettuato per un numero di anni notevole (credo per quattro anni). Comunque, ritengo che nella legge fondamentale del 1931 sia sancita la possibilità di poter fare di questi esperimenti; e, del resto, è da aggiungere che l'esperimento è forse la migliore strada per poter dare un giudizio sulla bontà di determinati insegnamenti, che talvolta si compiono semplicemente in base a dei ragionamenti astratti e teorici e che poi, alla luce dell'esperienza, si dimostrano inadatti.

Nel caso che ci interessa è avvenuto che questa scuola professionale, che pareva dovesse rispondere alle esigenze delle giovani donne, ha dato dei risultati scarsi e del tutto imprevedibili; viceversa, quattro o cinque anni di esperimento ci hanno dimostrato la bontà ed i pregi di un istituto che comprendesse le due scuole.

PASQUALI. Io mi permetto di porre un quesito prettamente giuridico. Se noi non abbiamo un provvedimento legislativo valido che autorizzi, sia pure in via di esperimento, l'istituzione di questa scuola, come possiamo dare riconoscimento ad un diploma, sia pur esso equo e necessario? Io credevo che almeno ci fosse una ordinanza ministeriale.

DI ROCCO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sicuramente c'è.

PASQUALI. Allora, secondo me, bisogna richiamarla; non si può fare un provvedimento

così generico. È necessario fare un elenco degli istituti che sono stati autorizzati a compiere questo esperimento ed aggiungere che ai diplomi conseguiti in quelle date scuole viene riconosciuto oggi il loro valore. Se noi non diciamo questo, possiamo fare un provvedimento che non ha la sua base giuridica. È uno scrupolo puramente giuridico il mio, ma mi sembra che sia fondatissimo, tanto è vero che lei, onorevole Sottosegretario, prima ha sentito il bisogno di dire che il provvedimento legislativo è già pronto e verrà presentato quanto prima ai due rami del Parlamento.

Pertanto, oggi come oggi, queste scuole non sono legalmente costituite: come possiamo dare allora valore legale ad un diploma da esse rilasciato?

DI ROCCO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non è che vogliamo dare valore legale ad un istituto tecnico inesistente giuridicamente; infatti l'articolo unico del disegno di legge parla di Istituto tecnico femminile in esperimento, e il riconoscimento legale dei diplomi rilasciati da questo Istituto avviene solamente per quelli conseguiti nell'anno scolastico 1952-53.

PASQUALI. Io non ho alcuna intenzione di ferire interessi precostituiti, ma ritengo che l'unico modo per sanare veramente questa anomalia sia quello di fare una dichiarazione nominativa, richiamando innanzitutto l'autorizzazione ministeriale.

PRESIDENTE, *relatore*. Senatore Pasquali, mi consenta: credo che la sua obiezione non sia fondata, almeno in base a quella che è la prassi costante seguita nella nostra scuola.

Quella di dare riconoscimento legale a studi compiuti in un istituto che abbia avuto una esistenza di fatto, non è per niente una novità. Mi riferisco, per esempio, a quello che è accaduto nella mia città, per un istituto di ordine universitario, cioè la Facoltà di magistero. Il comune di Catania ha creduto di dover creare una Facoltà di magistero comunale e ne ha fatto iniziare il funzionamento avvalendosi dell'opera di professori della Facoltà di lettere e di altre Facoltà dell'Università di Stato. Si sono iniziate, nel frattempo, anche le pratiche

per ottenere il riconoscimento degli studi. Ora, senatore Pasquali, lei comprende che non si poteva chiedere questo riconoscimento se gli studi non fossero stati già in corso. Le pratiche furono condotte, ebbero luogo le ispezioni, le quali non avrebbero potuto aver luogo se l'Istituto non fosse stato già in funzione. Quando tutto questo fu concluso, allora si ebbe il riconoscimento legale degli studi già iniziati. E si badi che ciò non è avvenuto solo per Catania, bensì per tutte le Facoltà che non vengono istituite con una disposizione governativa, ma che sorgono per iniziativa di Enti o Comuni.

Ora, per il caso che ci riguarda, cosa si verifica in sostanza? Quella che era la struttura della scuola professionale e della scuola di magistero ha ricevuto dal Ministero — e questo può benissimo farlo — alcuni ritocchi: praticamente tutto qui. È stata aggiunta qualche disciplina, è stato modificato qualche orario di lezioni, e gli esami, che sono stati sostenuti dalle allieve, sono né più né meno gli esami di magistero per la donna, cioè quelli che da tempo erano già in atto.

Cosa si chiede adesso? Si chiede che vengano approvati quei ritocchi che sono stati apportati e che il diploma rilasciato sotto questo nuovo titolo di Istituto tecnico femminile, possa avere gli stessi effetti che aveva il diploma rilasciato sotto il titolo di Magistero professionale per la donna. Sono già in corso iniziative per altre scuole professionali, ed è opportuno che sia così, perché, trattandosi di scuole a carattere eminentemente tecnico-pratico, sarebbe eccessivamente imprudente emanare in merito dei provvedimenti legislativi che dovrebbero poi subire continui rimaneggiamenti, per mettere le scuole create così, in base a presupposti astratti, in condizioni di veramente rispondere nella pratica alle finalità per cui sono istituite.

In sostanza, attualmente, cosa sta avvenendo? Che, mentre prima avevamo una scuola a carattere professionale, che ad un certo momento si trasformava in una scuola a carattere tecnico, adesso si distinguono nettamente i due rami e si dice: la scuola professionale sia scuola professionale e raggiunga la mèta che si propone; la scuola tecnica sia scuola tecnica fin dall'inizio. In passato le ragazze

si iscrivevano ad una scuola professionale, completavano gli studi di questa scuola; e, se intendevano seguire l'indirizzo tecnico, per mezzo del biennio di magistero, raggiungevano l'abilitazione. Ora la Scuola professionale sarà ritoccata e raggiungerà i suoi obiettivi, permettendo alla donna l'esercizio delle arti professionali femminili; coloro che vorranno raggiungere l'abilitazione, invece, dovranno seguire un organico corso quinquennale.

Il provvedimento, per il momento, si limita solo a sancire l'effetto legale del diploma conseguito nella scuola di magistero femminile, ora denominato Istituto tecnico; ma il provvedimento legislativo che verrà, approfittando dell'esperienza ormai acquisita, sistemerà senz'altro quest'ordine di scuole.

Credo quindi che non sia opportuno rinviare questo disegno di legge all'esame dell'altro ramo del Parlamento, creando così un ritardo di parecchi mesi, solo per inserire in esso l'elenco degli istituti che hanno compiuto e stanno compiendo l'esperimento. D'altro canto, così facendo, per uno scrupolo puramente formale, rischieremo di recare un sensibile danno a queste diplomate, perchè, come voi tutti sapete, sono imminenti i concorsi ed occorre che questi titoli abbiano il loro riconoscimento legale, altrimenti avverrà che centinaia di abilitate perderanno questo turno di concorsi proprio perchè al loro titolo, per una sottigliezza giuridica, viene negato il riconoscimento legislativo.

Ecco perchè vorrei pregare l'onorevole Pasquali di non insistere; in tal modo sarà possibile giungere rapidamente all'approvazione del disegno di legge nel testo approvato dall'altro ramo del Parlamento.

PASQUALI. Onorevoli colleghi, io non intendo entrare nel merito. Che il provvedimento sia giusto, che questo esperimento andasse fatto con questa distinzione di programmi, di ore, ecc., non lo metto in dubbio. Però, proprio per questo, ci voleva tanto poco a fare un provvedimento legislativo base! Quello che non riesco a concepire, dal punto di vista puramente giuridico, è come noi oggi possiamo dare valore legale ad un fatto che giuri-

dicamente è inesistente. La prassi è una bellissima cosa; però occorre ed occorre sempre un provvedimento legislativo che autorizzi alla fusione delle due scuole.

Purtroppo, questa eccezione per me è insuperabile.

CONDORELLI. Vorrei fare qualche rilievo su questo scrupolo di carattere giuridico formale che ha il collega Pasquali.

Questa legge si riferisce agli istituti tecnici femminili in via di esperimento: orbene, saranno le Commissioni dei concorsi che, nell'ammettere queste candidate, esamineranno, caso per caso, se esse provengono da una scuola legalmente costituita o meno. Premesso che le scuole si possono anche istituire in base ad una ordinanza ministeriale, saranno proprio le Commissioni di concorso che stabiliranno se queste giovani donne abbiano diritto di adire al concorso oppure no.

Credo quindi che quello del collega Pasquali sia uno scrupolo infondato.

DI ROCCO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Aggiungo che l'Istituto tecnico femminile era stato creato in base ad un disegno di legge presentato alla Camera dei deputati nella precedente legislatura, che non potè essere discusso ed approvato in seguito allo scioglimento di quell'Assemblea; esso è uno stralcio della riforma generale.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

PASQUALI. Dichiaro di astenermi dalla votazione.

PRESIDENTE. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 10,15.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.